

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 3/2023

All'udienza del 1° giugno 2023, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello si è riunita per trattare il reclamo depositato via PEC in data 22 maggio 2023, prot. n. R-976 dalla SG Amsicora ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Avv. Alessandro Dedoni, rappresentata e difesa dallo stesso Avv. Dedoni, giusta procura in calce al reclamo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 19/5/2023, comunicata in pari data, C.U. n.153/23, con cui è stato deciso il ricorso *ex art.* 104 e 105 del Regolamento di Giustizia proposto dalla stessa SG Amsicora ASD in relazione agli esiti della gara del Campionato Serie A Elite femminile disputata a Roma in data 7/5/2023, ASD Butterfly Roma HCC v SG Amsicora ASD, omologata con il C.U. n.144/23, statuendo quanto segue:

- “- di dichiarare inammissibile l'intervento adesivo autonomo proposto dalla ASD Argentina;*
- di respingere il reclamo proposto dalla società SG Amsicora ASD;*
- di incamerare la tassa di reclamo;*

Rimette gli atti alla Procura federale per quanto di competenza”.

Con il reclamo *de quo* la SG Amsicora ASD ha impugnato la predetta decisione del Giudice Sportivo censurandolo sotto diversi aspetti.

Con il primo motivo il sodalizio reclamante contesta l'affermazione del Giudice Sportivo circa la definitività e intangibilità del provvedimento della Segreteria Generale della FIH del 26/4/2023, C.U. 136/23, non impugnato, che aveva annullato la sanzione sospensiva del Giudice Sportivo Supplente assunta in data 24/4/2023, C.U. nn.2 e 3, nei confronti dell'atleta Agnese Grossi dell'ASD Butterfly Roma HCC in occasione delle finali del Campionato Under 18 femminile.

In particolare, l'associazione reclamante contesta l'argomentazione del Giudice Sportivo riguardo la mancata impugnazione del provvedimento amministrativo della Segreteria Federale e la non disapplicazione dello stesso provvedimento nel procedimento giurisdizionale avendo esso annullato una decisione compresa nell'ambito di competenza dei giudici sportivi.

La stessa associazione, quindi, dopo avere dedotto che nel caso di specie non possa essere riconosciuta la buona fede della ASD Butterfly Roma HCC in quanto il provvedimento amministrativo *de quo* non avrebbe potuto annullare una decisione del Giudice Sportivo, concludeva chiedendo:

“a) in totale riforma della decisione in data 19.5.23 del Giudice Sportivo Nazionale impugnata, voglia accogliere l'appello proposto dalla SG Amsicora ASD, per l'effetto accertando e dichiarando la posizione irregolare dell'atleta Agnese Grossi (Butterfly) nella gara Butterfly - Amsicora disputatasi in Roma il 7.5.23 e di cui al C.U. n. 144/23;

b) per l'effetto ancora, adottando nei confronti della Butterfly le sanzioni di cui all'art. 78 Rdg, della perdita della gara a tavolino col risultato di 0 a 2, con la penalizzazione dei punti in classifica generale e con l'ammenda annuale;

c) adottando poi le sanzioni ulteriori conseguenti;

d) disponendo la restituzione della tassa di reclamo del primo e secondo grado”.

Con ordinanza in data 24 maggio 2023 era fissata la camera di consiglio in data 1 giugno 2023 per la discussione del reclamo, anche in modalità da remoto, ordinanza regolarmente comunicata a tutte le parti che avevano partecipato al giudizio innanzi al Giudice Sportivo, nonché alla controinteressata Polisportiva Ferrini.

In data 24 maggio 2023 l'associazione reclamante depositava una memoria con motivi aggiunti con cui dopo avere ribadito il “potere-dovere di disapplicazione” del provvedimento amministrativo e la carenza di potere della Segreteria Federale di annullare una sanzione

disciplinare, supportando l'assunto con arresti giurisprudenziali, insisteva per le conclusioni già rassegnate.

Con memoria depositata in data 29/5/2023 si è costituita la ASD Butterfly Roma HCC, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Marco Grossi, rappresentata e difesa dagli avvocati Prof. Enrico Lubrano e Maria Burattini, giusta procura allegata alla stessa memoria.

Nel proprio atto di costituzione l'associazione resistente contestava il reclamo ed esponeva le seguenti argomentazioni:

1) incompetenza dei Giudici Sportivi a disapplicare un provvedimento amministrativo della FIH riguardo al quale nel giudizio di primo grado non sono stati configurati dei vizi di legittimità;

1 *bis*) inammissibilità ed infondatezza dei motivi aggiunti proposti in data 24 maggio 2023;

2) regolarità della posizione dell'atleta Agnese Grossi, in quanto attestata con provvedimento amministrativo della FIH che non è stato impugnato e che, in ogni caso, non è sindacabile dinanzi al Giudice Sportivo come sancito dal Collegio di Garanzia;

3) assenza di ogni responsabilità della ASD Butterfly Roma HCC in conseguenza della tardiva trasmissione alla stessa dei Comunicati Ufficiali nn.2 e 3 del 24 aprile 2023, con cui si è proceduto a infliggere la sanzione della sospensione per 15 giorni all'atleta Agnese Grossi;

4) piena buona fede della ASD Butterfly Roma HCC, in quanto ha ricevuto prima dello svolgimento della gara del 7/5/2023 da parte della FIH il provvedimento amministrativo del 26/4/2023, prot. R-786 del 27 aprile 2023, con cui è stata annullata la sanzione della sospensione nei confronti dell'atleta Agnese Grossi;

5) manifesta irragionevolezza della sanzione richiesta dalla SG Amsicora ASD in quanto, pur in presenza di una pluralità di circostanze attenuanti considerevoli nei confronti della ASD Butterfly Roma HCC, ha illogicamente richiesto di irrogare la sanzione disciplinare della

perdita della gara a tavolino, con la penalizzazione dei punti in classifica, in palese contrasto con i principi della “sacralità dei risultati sportivi conseguiti sul campo” e del “merito sportivo”, sanciti dalla giurisprudenza.

Il sodalizio Butterfly Roma HCC, pertanto, concludeva chiedendo:

“I) in via principale, il rigetto del reclamo presentato dalla S.G. Amsicora ASD, alla luce delle situazioni di oggettiva regolarità della gara in questione (stante la regolarità della posizione della Sig.ra Grossi, come indicata ai paragrafi nn.1-4);

II) in via subordinata, laddove il reclamo fosse accolto, l’irrogazione di una sanzione disciplinare meramente pecuniaria (la sola richiesta dell’ammenda formulata dal ricorrente), alla luce di quanto indicato nel motivo n.5 (sussistenza di consistenti attenuanti oggettive e soggettive, nonché esigenza di garantire il principio del merito sportivo);

III) in via incidentale - laddove si ritenga preclusiva alla definizione del presente procedimento la eventuale proposizione del giudizio di legittimità della nota del Segretario Generale della Federazione del 26 aprile 2023 innanzi al Tribunale Federale – la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del giudizio di legittimità relativo alla nota in questione”.

In data 29/5/2023 depositava atto di intervento adesivo la ASD Argentia, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Luca Giuseppe Fabrizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Noemi Cirulli, giusta procura allegata all’atto di intervento innanzi al Giudice Sportivo.

Nel predetto atto la ASD Argentia, dopo avere contestato la declaratoria di inammissibilità del proprio intervento dichiarata dal Giudice Sportivo, in quanto fattispecie prevista e disciplinata dal codice di procedura civile, sosteneva le ragioni di doglianza dedotte dalla SG Amsicora ASD avverso il provvedimento impugnato e insisteva per l’accoglimento del

reclamo proposto dalla stessa Amsicora “con conseguente sanzione in danno di Asd Butterfly con la perdita della partita del 30/4/2023 e dei punti di penalizzazione”.

Alla camera di consiglio del 1 giugno 2023 partecipava per il sodalizio ricorrente, in sostituzione dell’Avv. Alessandro Dedoni, l’Avv. Flavio La Gioia, per l’interveniente ASD Argentia l’Avv. Noemi Cirulli, e per l’ASD Butterfly Roma HCC l’Avv. Prof. Enrico Lubrano, l’Avv. Maria Burattini e il Sig. Mario Grossi, Presidente della stessa Associazione.

I difensori dei sodalizi costituiti illustravano le proprie memorie e insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

La Corte, quindi, ai sensi dell’art. 109, comma 9, del Regolamento di Giustizia, si riservava il deposito della decisione entro 10 giorni dalla camera di consiglio.

MOTIVI

Questa Corte, preliminarmente, ritiene di verificare l’ammissibilità in questo procedimento dell’intervento adesivo dell’ASD Argentia

Il predetto sodalizio ha disputato in data 30/4/2023 a Cernusco sul Naviglio la gara del Campionato Serie A Elite con l’ASD Butterfly Roma HCC, conclusasi con la vittoria per 3 a 1 dell’ASD Butterfly Roma HCC.

Riguardo la regolarità di questa gara l’ASD Argentia non presentava alcuna istanza *ex* artt.104 e 105 del Regolamento di Giustizia al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di sette giorni e, quindi, è da ritenersi decaduta dal potere di chiedere un provvedimento sanzionatorio in danno della stessa ASD Butterfly in relazione alla gara in questione, anche mediante un intervento adesivo autonomo che, se ammesso, costituirebbe un’evidente surrettizia ed illegittima elusione dell’avvenuta decadenza, con conseguente violazione del sopra citato termine perentorio di presentazione dell’istanza al Giudice Sportivo.

L’intervento della ASD Argentia, inoltre, non è ammissibile anche quale intervento adesivo dipendente dal reclamo proposto dalla SG Amsicora ASD, in ragione di quanto previsto

dall'art. 105 del codice di procedura civile che disciplina l'istituto dell'intervento volontario.

Al comma 2 del predetto articolo, infatti, è precisato che ognuno può intervenire in un processo per sostenere le ragioni di alcuna delle parti “*quando vi ha un proprio interesse*”, cioè quando è titolare di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario.

Tale tipo di intervento, quindi, ha come effetto quello di sostenere le ragioni di una delle parti senza fare valere un autonomo diritto. L'interesse che giustifichi la proposizione di un intervento *ad adiuvandum* deve essere un interesse giuridico, concreto ed attuale e non può risolversi in un interesse di fatto e in un generico interesse al rispetto della legalità.

Nel caso di specie, quindi, alla luce della posizione in classifica tenuta dall'ASD Argentia nel Campionato Serie A Elite femminile, delle richieste sanzionatorie formulate dalla SG Amsicora ASD e della cristallizzazione del risultato della partita del 30/04/2023 per decadenza dall'impugnazione, emerge che l'associazione interveniente è carente di interesse a sostenere le ragioni della stessa Amsicora e, pertanto, è priva dei requisiti per intervenire nel presente procedimento sia autonomamente sia *ad adiuvandum*.

Ciò posto, riguardo al merito, il Collegio ritiene opportuno riportare le circostanze di fatto della vicenda oggetto del reclamo.

In occasione del Torneo di finale del Campionato nazionale Under 18 femminile con fase a concentramento tenutosi a Roma, nelle due partite disputate in data 24/4/2023 dalla ASD Butterfly Roma HCC la Sig.ra Agnese Grossi nella lista gara redatta mediante il sistema informatico federale era indicata come “dirigente”.

A seguito di controlli formali effettuati, il Giudice Sportivo Supplente riscontrava che la Sig.ra Grossi per la stagione sportiva 2022/2023 non era stata tesserata come dirigente e, quindi, relativamente alla gara CUS Torino v Butterfly Roma HCC, sanzionava quest'ultima

con la “deplorazione” per “assenza dirigente”, senza però comunicare tempestivamente, come dovuto, detto provvedimento alla stessa ASD Butterfly Roma HCC.

Successivamente, sempre nella giornata del 24/4/2023, lo stesso Giudice Sportivo Supplente verificava che la lista gara redatta mediante il sistema informatico federale presentata della ASD Butterfly Roma HCC anche per la gara Butterfly Roma HCC v Cernusco Field disputatasi poche ore dopo, indicava come “dirigente” la medesima Sig.ra Grossi e, quindi, considerandola quale “seconda violazione”, oltre a sanzionare con un’ammenda la Butterfly Roma HCC, infliggeva alla Sig.ra Agnese Grossi la sospensione per 15 giorni *“per aver svolto il ruolo di dirigente accompagnatore del sodalizio Butterfly Roma HCC nelle gare Cus Torino – Butterfly Roma HCC e Butterfly Roma HCC – Cernusco Field”*; a fine giornata, il Giudice Sportivo Supplente comunicava al sodalizio Butterfly Roma HCC e alla stessa Grossi contestualmente sia il primo che il secondo provvedimento sanzionatorio.

A seguito di controlli effettuati dalla F.I.H. tramite gli operatori competenti risultava, come da nota della Segreteria Generale in data 26/4/2023, prot. R-786 del 27/4/2023, avente ad oggetto *“squalifica Sig.ra Agnese Grossi Comunicato Ufficiale del 24/4/2023”*, comunicata alla ASD Butterfly Roma HCC, che *“il portale federale ha generato una lista gara della società Butterfly in occasione della finale Scudetto U18 Femminile svoltasi a Roma il 24 e 25 u.s. in cui è presente il nome di Agnese Grossi nel ruolo di “Dirigente”. Il portale ha riportato anche un numero di tesseramento non attribuibile al ruolo di Dirigente, probabilmente perché il nominativo di Agnese Grossi, nella banca dati generali risulta sia atleta, sia tecnico, sia in possesso di licenza. Il portale accettava il nominativo nonostante l’assenza dall’elenco dei Dirigenti (. . .)”* e, quindi, *“in via del tutto eccezionale, si annulla la sanzione di cui al comunicato ufficiale del 24.04.2023”*.

In data 30/4/2023 si disputava a Cernusco sul Naviglio la gara del Campionato Serie A Elite femminile ASD Argentia – ASD Butterfly Roma HCC, cui prendeva parte in veste di

giocatrice la Sig.ra Agnese Grossi, gara che si concludeva con la vittoria per 3 a 1 della Butterfly Roma HCC.

Successivamente, in data 2/5/2023, era pubblicato il C.U. n.136/23 con cui erano omologati i risultati del Torneo di Finale Under 18 Femminile disputato a Roma e nel quale era riportato il seguente provvedimento: *“In relazione alla sanzione di sospensione inflitta ad Agnese Grossi (Butterfly Roma HCC) dal Giudice Sportivo Supplente, a seguito di ulteriori e successivi controlli effettuati dalla FIH per il tramite degli uffici competenti, gli stessi hanno evidenziato un bug nel sistema, pertanto il suddetto provvedimento è stato annullato dalla FIH con nota del 26/4/2023”*.

In data 7/5/2023 si disputava a Roma la gara del Campionato Serie A Elite femminile, ASD Butterfly Roma HCC – SG Amsicora ASD, in cui giocava la Sig.ra Agnese Grossi e che si concludeva con la vittoria per 3 a 2 della Butterfly Roma HCC.

Con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 9 maggio 2023, dalla Argentia ASD, in persona del legale rappresentante p.t., e, in data 11 maggio 2023, dalla S.G. Amsicora ASD, in persona del legale rappresentante p.t. era impugnato innanzi alla Corte Sportiva di Appello il sopra citato Comunicato Ufficiale n.136 del 2 maggio 2023, nel quale era stato comunicato l’annullamento ad opera del Segretario Generale FIH con la nota in data 26/4/2013, prot.n. R-786 del 27/4/2023, della sanzione della sospensione di quindici giorni inflitta ad Agnese Grossi, e il suo utilizzo nelle gare del Campionato Serie A Elite Femminile del 30 aprile 2023 e del 7 maggio 2023, che erano entrambi dichiarati inammissibili con decisione in data 12 maggio 2023.

Successivamente, in data 13 maggio 2023, la SG Amsicora ASD, in persona del legale rappresentante p.t., depositava ricorso *ex art.* 104 e 105 del Regolamento di Giustizia al Giudice Sportivo Nazionale con cui contestava la posizione irregolare della Sig.ra Agnese Grossi della ASD Butterfly Roma HCC nella gara del 7/5/2023 del Campionato di Serie A

Elite femminile, ASD Butterfly Roma HCC – SG Amsicora ASD, che era decisa con il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato innanzi a questa Corte.

Ciò posto in fatto, riguardo al caso di specie il Collegio osserva che il provvedimento della Segreteria Generale, ferma restando la sua impugnabilità innanzi al Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 116 del Regolamento di Giustizia, non poteva annullare una decisione del Giudice Sportivo, la cui valutazione ed eventuale riforma ricade nella competenza dei Giudici Sportivi.

Inoltre, in ragione di quanto previsto dall'art. 5, legge n.2248/1865, all. E, che stabilisce che *“le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”*, questa Corte ritiene che, in astratto, sussistano, ove ne ricorrano i presupposti, in capo all'organo di giustizia sportiva il potere di “disapplicazione” dell'atto amministrativo endofederale.

Nel contempo, tuttavia, non può non essere considerato che sia la prefata nota della Segreteria Generale in data 26/4/2023, prot. R-786 del 27/4/2023, avente ad oggetto *“squalifica Sig.ra Agnese Grossi Comunicato Ufficiale del 24/4/2023”*, sia il successivo provvedimento della Segreteria Generale di cui al C.U. n.136 del 2 maggio 2023, costituiscano evidentemente un elemento fattuale che incide nella valutazione della vicenda oggetto del reclamo.

I sopra citati atti della Segreteria Generale nei quali si comunicava l'annullamento della sanzione irrogata alla Sig.ra Agnese Grossi, infatti, hanno innegabilmente generato nell'ASD Butterfly Roma HCC un legittimo affidamento e un'evidente carenza di interesse a presentare, malgrado fosse nei termini, legittimo reclamo, che avrebbe avuto certo accoglimento, avverso la sospensione inflitta dal Giudice Sportivo Supplente, sia perché viziata dalla evidente grave irregolarità procedurale della mancata comunicazione ai soggetti interessati della prima violazione e applicazione dell'aggravamento della sanzione per la “seconda violazione”, sia perché l'errata qualifica di “dirigente” nella lista gara era stata

causata da un malfunzionamento del portale federale; gli stessi atti, inoltre, hanno evidentemente indotto lo stesso sodalizio ad impiegare l'atleta Agnese Grossi nelle gare del 30/4/2023 e del 7/5/2023 del Campionato Serie A Elite femminile disputate, rispettivamente, contro l'ASD Argentia e la SG Amsicora ASD, presupponendo la regolarità della sua posizione.

Al riguardo, il Collegio rileva che tale legittimo affidamento risultava ancora più rafforzato dalla circostanza che dopo l'utilizzo dell'atleta Agnese Grossi nella gara del 30/4/2023 l'ASD Argentia non presentava al Giudice Sportivo entro i successivi sette giorni il reclamo/istanza ex art. 104 e 105 del Regolamento di Giustizia per contestare la regolarità della posizione della Sig.ra Agnese Grossi.

La Corte, inoltre, osserva che il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la sentenza n.19/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti all'esercizio del pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest'ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi”*.

Il Consiglio di Stato, pertanto, con la prefata sentenza, ha statuito che sussiste un legittimo affidamento del privato sull'operato dell'amministrazione in suo favore anche quando il provvedimento favorevole è illegittimo, in quanto annullato su ricorso di terzi.

Alla luce delle predette considerazioni, quindi, questa Corte ritiene che nel caso di specie, in ragione del legittimo affidamento generato all' ASD Butterfly Roma HCC dal provvedimento, ancorché illegittimo, della Segreteria Generale difetti l'elemento soggettivo in capo alla stessa ASD Butterfly Roma che possa giustificare l'applicazione di provvedimenti sanzionatori in danno della predetta associazione.

P.Q.M.

La Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva:

- visti gli articoli 100, 101, 103, 105 e 109, del Regolamento di Giustizia FIH;
- dichiara inammissibile l'intervento adesivo dell'ASD Argenta, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Luca Giuseppe Fabrizio;
- respinge il reclamo presentato dalla S.G. Amsicora ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Avv. Alessandro Dedoni.

Dispone l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 6 giugno 2023

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Avv. Achille Reali

I Componenti

F.to Avv. Vincenzo Corona

F.to Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

F.to Avv. Massimiliano Di Girolamo

F.to Avv. Luca Di Gregorio